

**Le norme relative
all'indizione delle gare di
ambito per la distribuzione
del gas**

Avv. Fabio Todarello
Todarello & Partners

Quadro normativo e regolamentare

L'art. 46 bis, d.l. n. 159/2007, conv. in l. n. 222/2007 e ss.mm.ii. rappresenta punto di svolta nell'evoluzione dell'assetto normativo del settore della distribuzione del gas.

Con tale norma il Legislatore ha demandato a successivi provvedimenti ministeriali:

- la definizione di regole di gara uniformi
- l'introduzione di ambiti territoriali minimi di gara (ATEM) secondo bacini ottimali di utenza da individuarsi secondo criteri di efficienza e riduzione dei costi, con il conseguente superamento della dimensione comunale delle gare di settore.

Quadro normativo e regolamentare

Gli ATEM sono stati definiti con:

- **D.M. 19.1.2011** (G.U. del 31.3.2011) entrato in vigore il 1.4.2011), con cui è stato individuato unicamente il numero complessivo degli ambiti (177), senza specificazione dei comuni facenti parte di ciascun ambito
- **D.M. 18.10.2011** (G.U. del 28.10.2011) entrato in vigore il 29.10.2011, con cui ciascun ambito è stato perimetrato specificando i comuni ricompresi in ciascun ambito

Quadro normativo e regolamentare

Le regole di gara che dovranno essere seguite per attribuire il servizio relativamente a ciascun ambito sono state definite con:

- **D.M. 12.11.2011** (G.U. del 27.1.2012) entrato in vigore l'11.2.2012), con cui è stato approvato il *«Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159»*.

Quadro normativo e regolamentare

Integra la disciplina regolamentare il D.M. 21.4.2011 (G.U. il

4.5.2011), che, nell'affrontare il problema della tutela occupazionale, prevede l'obbligo per il gestore entrante di farsi carico del personale del gestore uscente addetto agli impianti interessati nel limite di un dipendente ogni 1.500 punti di riconsegna.

Le gare d'ambito la stazione appaltante

Quanto al soggetto che dovrà gestire la gara il d. criteri prevede le seguenti ipotesi:

- il Comune capoluogo se è nell'ambito, fatta salva la possibilità di incaricare una società patrimoniale delle reti sempre che già esistente;
- nel caso in cui il capoluogo non sia ricompreso nell'ambito, la stazione appaltante va scelta dai Comuni facenti parte dell'Atem tra :
 - i)** uno dei Comuni appartenente all'ambito;
 - ii)** la Provincia
 - iii)** una società patrimoniale delle reti
 - iv)** un altro soggetto già istituito

Le gare d'ambito la stazione appaltante

Entro i termini di cui all'Allegato 1 del D. Criteri (che prevede più scaglioni temporali per la convocazione di ciascun ambito con un minimo di 6 mesi ed un massimo di 42 mesi) **il Comune capoluogo o, se non è nell'ambito, la Provincia convoca i Comuni per individuare la stazione appaltante.**

Tale passaggio è obbligatorio anche nel caso in cui il comune capoluogo sia nell'ATEM: il ruolo di stazione appaltante, infatti, derivare, di norma, non già direttamente dalle disposizioni regolamentari di cui al D. Criteri ma da atti assunti dagli Enti locali secondo le norme del TUEL (cfr. l'art. 30 sulle **convenzioni** per l'esercizio coordinato di funzioni).

Le gare d'ambito la stazione appaltante

Se la Stazione Appaltante non viene individuata entro il termine di 6 mesi dalla data indicata nell'Allegato 1:

- ove presente nell'ATEM, il Comune capoluogo di Provincia diventa di diritto stazione appaltante;
- negli altri casi il Comune più popoloso o la Provincia trasmette una relazione alla Regione per l'esercizio dei poteri sostitutivi.

Le gare d'ambito la stazione appaltante

La regione interviene, **previa diffida** ai soggetti inadempienti contenente un **termine perentorio** a provvedere:

- in assenza del comune capoluogo, **trascorsi 7** mesi dalla data indicata nell'Allegato 1 senza individuazione della stazione appaltante;
- nel caso in cui il capoluogo sia nell'ATEM (e quindi è di diritto stazione appaltante se entro 6 mesi non viene scelto un soggetto alternativo), **trascorsi 15 mesi** dalla data indicata nell'Allegato 1 senza che il comune capoluogo abbia provveduto alla pubblicazione del bando di gara;
- negli altri casi (capoluogo fuori ambito), **trascorsi 18** mesi dalla data indicata nell'Allegato 1 senza che la stazione appaltante abbia provveduto alla pubblicazione del bando di gara.

I compiti della stazione appaltante

In forza di quanto previsto dal d. Criteri:

- art. 1:** *la stazione appaltante è «il soggetto che, su delega degli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito, ha responsabilità di bandire, gestire e aggiudicare la gara...»*

- art. 2, comma 4:** *«La stazione appaltante prepara e pubblica il bando di gara, svolge e aggiudica la gara per delega degli Enti locali concedenti».*

I compiti della stazione appaltante

La stazione appaltante, tuttavia, non è la mera organizzatrice» della gara in quanto il d. Criteri (**art. 2, comma 5**) imputa alla stessa anche:

- la funzione di controparte contrattuale, su delega espressa degli altri comuni appartenenti all'ATEM;
- le funzioni di vigilanza e controllo, da svolgersi con l'ausilio di un comitato composto dai rappresentanti degli enti locali (max 15 membri).

Tali compiti spettano di norma alla stazione appaltante a meno che gli Enti locali facenti parte dell'ATEM non individuino un diverso soggetto a cui attribuirle.

obblighi informativi

Art. 4: i gestori hanno l'obbligo di fornire ai comune concedente (entro 60 giorni dalla richiesta + altri 30 giorni per eventuale integrazione):

•**Informazioni tecniche:** **i)** lo stato di consistenza (planimetria con anni di posa e caratteristiche fondamentali); **ii)** la relazione su stato di manutenzione; **iii)** n. pdr e volumi di gas distribuito; **iv)** il protocollo di comunicazione delle apparecchiature per l'attività di misura

•**Informazioni tariffarie e contrattuali:** **i)** componenti tariffarie di località e tariffa di riferimento; **ii)** schede tariffarie; **iii)** eventuali obbligazioni finanziarie; **iv)** contratti connessi alla gestione (es: servitù)

•**Informazioni relative al personale:** D.M. 21.4.2011.

proprietà degli impianti e indennizzo al gestore uscente

Al fine del calcolo del rimborso al gestore uscente Legislatore e Regolatore hanno sempre fatto salvo il ruolo delle convenzioni e dei contratti (cfr. art. 15, comma 5, d.lgs. 164/00 e art. 5 d. criteri).

Vi sono casi in cui non è possibile fare riferimento alla disciplina convenzionale: scadenza anticipata *ex lege* e assenza di specifica disciplina convenzionale.

Permane la possibilità di atti aggiuntivi e di chiarimento anche dopo il d.m. 226 del 12.11.2011 (libertà negoziale vs decreto criteri)

proprietà degli impianti e indennizzo al gestore uscente

Decreto Letta: in assenza di convenzione/contratto o nel caso in cui la disciplina convenzionale non trovi applicazione, la norma di riferimento è l'art. 15, comma 5, d.lgs. 164/00:

« ... ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere e' riconosciuto un rimborso ... calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volonta' delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 ... »

Il r.d. 2578 del 1925

la stima industriale

la disciplina legislativa di riferimento per la determinazione dell'indennizzo spettante al gestore è quella di cui all'art. 24, comma 4 T.U. 2578/1925:

a) costo di ricostruzione a nuovo dell'impianto e del relativo materiale mobile ed immobile degradato, tenuto conto del tempo trascorso dall'effettivo cominciamento dell'esercizio e dagli eventuali ripristini avvenuti nell'impianto o nel materiale ed inoltre considerate le clausole che nel contratto di concessione siano contenute circa la proprietà di detto materiale, allo spirare della concessione medesima

b) anticipazioni o sussidi dati dai comuni, nonché importo delle tasse proporzionali di registro anticipate dai concessionari e premi eventualmente pagati ai comuni concedenti, sempre tenuto conto degli elementi indicati nella lettera precedente

Il r.d. 2578 del 1925

la stima industriale

la disciplina legislativa di riferimento per la determinazione dell'indennizzo spettante al gestore è quella di cui all'art. 24, comma 4 T.U. 2578/1925:

a)costo di ricostruzione a nuovo dell'impianto e del relativo materiale mobile ed immobile degradato, tenuto conto del tempo trascorso dall'effettivo cominciamento dell'esercizio e dagli eventuali ripristini avvenuti nell'impianto o nel materiale ed inoltre considerate le clausole che nel contratto di concessione siano contenute circa la proprietà di detto materiale, allo spirare della concessione medesima

b)anticipazioni o sussidi dati dai comuni, nonché importo delle tasse proporzionali di registro anticipate dai concessionari e premi eventualmente pagati ai comuni concedenti, sempre tenuto conto degli elementi indicati nella lettera precedente

Il d.p.r. 902/1986

la stima industriale

Il valore degli impianti deve essere determinato sulla base dello stato di consistenza e del costo che dovrebbe essere sostenuto per la ricostituzione dell'impianto stesso, deducendo dall'importo così risultante:

- il valore del degrado fisico degli impianti, avuto riguardo al tempo trascorso dall'inizio della concessione ed alla prevista durata utile degli impianti stessi. Il degrado si presume direttamente proporzionale al decorso del tempo, salvo prova contraria fornita da una delle parti mediante perizia tecnica
- il valore degli impianti divenuti obsoleti, al netto dell'eventuale valore di recupero, nonché i costi per la trasformazione degli impianti onde adeguarli alle esigenze del processo produttivo

Indennizzo vita tecnica e contributi di allaccio

Durata utile degli impianti: le vite fisiche dei cespiti cui le parti dovranno fare riferimento o sono previamente concordate tra le parti stesse, ovvero, qualora dovesse sorgere un contenzioso sul punto, sono quelle risultanti dalla ormai consolidata dottrina e giurisprudenza arbitrale in materia.

Cfr. anche d. criteri che individua durate utili diverse per i cespiti realizzati fino al 30.9.2004 e per quelli realizzati successivamente.

Contributi d'allaccio: sia il TU del 1925 che il d. criteri fanno riferimento unicamente ai contributi pubblici:

«I valori da detrarre per le anticipazioni e sussidi concessi dai Comuni e da altri finanziatori pubblici sono, al netto di eventuali imposte pagate direttamente connesse con tali anticipazioni e sussidi e quindi escludendo l'IRES, rivalutati applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi utilizzato nella regolazione tariffaria»

Il decreto criteri

Il d. criteri declina i «dettagli applicativi» attraverso i quali dare esecuzione al criterio della stima industriale prevista dal TU del 1925.

In assenza di diverse indicazioni delle parti, si deve fare riferimento al d. criteri (cfr. art. 5) per:

- vite tecniche
- prezziari per calcolo costo ricostruzione a nuovo
- trattamento contributi pubblici
- riconoscimento oneri per autorizzazioni, progettazione, direzione lavori, collaudi e spese generali
- trattamento del premio versato all'Ente concedente
- regime proprietario degli impianti

Il decreto criteri

Regime giuridico degli impianti (cfr. art. 7): l'ente locale acquisisce la proprietà degli impianti (in tutto o in parte) solo nel caso in cui al termine dell'affidamento era prevista la devoluzione gratuita di tutto o di parte dell'impianto e sempre che:

- **l'affidamento giunga alla sua naturale scadenza;**
- **se l'affidamento non giunge alla sua naturale scadenza,** venga pagato al gestore uscente il valore di rimborso calcolato ex art. 5, comma 14 d. criteri (VCR)

Il Comune resta proprietario degli impianti (in tutto o in parte) che sono già di suoi o di una sua società patrimoniale delle reti.

In tutti gli altri casi la proprietà passa dal gestore uscente al gestore entrante.

VIR E RAB

natura e finalità

Avere ben chiara la differenza tra VIR e RAB è di fondamentale importanza per interpretare correttamente le convenzioni in essere e calcolare in modo corretto il valore contrattuale dell'indennizzo spettante al gestore uscente (il c.d. VIR), senza confondere tali valori di tipo contrattuale con valori diversi (la c.d. RAB) aventi invece finalità meramente tariffaria.

La differenza tra VIR e RAB viene in rilievo solo in occasione delle prime gare.

Tra dodici anni l'indennizzo al gestore uscente verrà calcolato tenendo conto della RAB e non più del VIR.

VIR E RAB

natura e finalità

Il **VIR (Valore Industriale Residuo)**, calcolato con il criterio della stima industriale, è la metodologia di calcolo per la valutazione del valore dell'impianto che deve essere riconosciuto al gestore uscente ed è stata presa a riferimento, in via generale ed ordinaria, in tutte le convenzioni stipulate ante decreto Letta per disciplinare i rapporti economici tra le parti alla scadenza del rapporto concessorio.

Con il VIR il Legislatore ha inteso riconoscere al gestore uscente un congruo indennizzo nel momento in cui, dovendo riconsegnare all'Ente concedente l'impianto (che non può certo essere rimosso), il gestore stesso lascia sul territorio un bene che, potendo ancora essere utilizzato appieno per la gestione del servizio da parte del nuovo concessionario, continua ad avere un valore (residuo) in termini industriali.

VIR E RAB

natura e finalità

La **RAB (Regulatory Asset Base)**, è un dato parametrico introdotto dall'Aeeg a fini tariffari e non impatta sui rapporti contrattuali in essere tra Enti concedenti e gestori del servizio.

Rappresenta l'indicatore virtuale e forfettario di valore del capitale investito netto calcolato sulla base delle regole di volta in volta dettate dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas allo scadere di ogni quadriennio di regolazione tariffaria.

la RAB rappresenta il valore delle immobilizzazioni nette di località del servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti, incluse le immobilizzazioni in corso di realizzazione, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località.

VIR E RAB

natura e finalità

È evidente che calcolare il valore dell'indennizzo spettante al gestore uscente facendo riferimento al VIR piuttosto che alla RAB conduca a risultati diversi.

“il valore di rimborso (cioè il VIR) nel primo periodo ... è in genere maggiore del valore della rete riconosciuto dalla regolazione tariffaria (cioè la RAB), in quanto il primo è il valore industriale dell'impianto mentre il secondo è un valore basato solo sui costi storici degli investimenti effettuati” definito con finalità tariffarie (così il Consiglio di Stato in sede consultiva per gli atti normativi, 28.9.2011 n. 3598)

Condizioni di affidamento e criteri di aggiudicazione

Oneri da riconoscere ai comuni quali enti concedenti e proprietari delle reti (art. 8)

- Voce **legata alla proprietà** delle reti: pari alle componenti patrimoniali delle tariffe, esclusa la quota di ammortamento (comma 3)
- Voce **indipendente dalla proprietà** delle reti: una percentuale max 5% delle componenti tariffarie di località, compresa la quota di ammortamento (comma 4); tale voce è oggetto di offerta e attribuzione di punteggio, ma non può superare il detto limite (art. 13, lett. d)

Condizioni di affidamento e criteri di aggiudicazione

Ulteriori riconoscimenti alla stazione appaltante (art. 8)

1% della remunerazione tariffaria del capitale di località e dei relativi ammortamenti per oneri per l'attività di vigilanza e controllo.

Voce riconosciuta non ai singoli Enti locali ma alla stazione appaltante/o al diverso soggetto investito della funzione di controparte contrattuale ai sensi dell'art. 2, comma 5.

Condizioni di affidamento e criteri di aggiudicazione

Ulteriori riconoscimenti alla stazione appaltante (art. 8)

- 1% della remunerazione tariffaria del capitale di località e dei relativi ammortamenti **per oneri per l'attività di vigilanza e controllo.** Voce riconosciuta non ai singoli Enti locali ma alla stazione appaltante/o al diverso soggetto investito della funzione di controparte contrattuale ai sensi dell'art. 2, comma 5.
- Una tantum per rimborso spese gara: da determinare in base a criteri ancora da emanarsi dall'AEEG

Condizioni di affidamento e criteri di aggiudicazione

Ulteriori riconoscimenti alla stazione appaltante (art. 8)

- **1%** della remunerazione tariffaria del capitale di località e dei relativi ammortamenti **per oneri per l'attività di vigilanza e controllo**. Voce riconosciuta non ai singoli Enti locali ma alla stazione appaltante/o al diverso soggetto investito della funzione di controparte contrattuale ai sensi dell'art. 2, comma 5.

- **Una tantum** per rimborso **spese gara**: da determinare in base a criteri ancora da emanarsi dall'AEEG

- **Tosap/Cosap**: dovuta salvo che si tratti di cespiti destinati ad essere devoluti gratuitamente all'Ente locale a fine periodo

Bando e disciplinare

Linee guida programmatiche d'ambito predisposte dalla stazione appaltante:

condizioni minime di sviluppo degli impianti, espresse con riferimento a:

- i) densità di nuovi pdr per Km²;
- ii) volume gas distribuito per Km di rete;
- iii) gli interventi di ammodernamento previsti obbligatoriamente dalla regolazione AEEG (sostituzione ghisa grigia, protezione catodica e misuratori elettronici *ex delibera n. 155/08*).

Bando e disciplinare

Gli Enti locali forniscono alla Stazione appaltante gli ***“elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata di affidamento e lo stato del proprio impianto di distribuzione”***.

Bando e disciplinare

Le **linee guida** servono per uniformare la preparazione dei **documenti guida** per gli interventi di **estensione, manutenzione e potenziamento** da allegare al bando di gara.

Il **Documento Guida** riguarda ogni singolo Comune ed è **predisposto** *“in collaborazione con gli Enti locali concedenti”*.

Tale documento contiene:

- a) gli interventi di massima estensione compatibili con lo sviluppo territoriale (al fine di evitare offerte abnormi al solo fine di ottenere punteggio);
- b) le zone che necessitano di interventi di potenziamento;
- c) la relazione sullo stato dell'impianto con evidenza delle carenze e delle priorità di intervento.

Bando e disciplinare

Acquisite tali informazioni la stazione appaltante predispone **Bando ed il Disciplinare di gara.**

Il Regolamento fa riferimento alla **procedura ristretta**

A fronte di adeguata motivazione tale da giustificare scostamento da bando tipo e' ipotizzabile fare ricorso anche alla procedura aperta.

Bando e disciplinare

Il bando nella **parte generale** contiene:

- informazioni sulla partecipazione alla gara;
- informazioni sulle modalità di svolgimento;
- cauzione provvisoria e definitiva;
- oneri da riconoscere alla stazione appaltante (oneri di gara + rimborso per attività di vigilanza).

Per quanto concerne le cauzioni, i relativi importi sono determinati in percentuale sul valore annuo del servizio:

- cauzione provvisoria pari al 2% di tale valore;
- cauzione definitiva pari al 30% di tale valore.

Bando e disciplinare

Il bando nella **parte specifica per ciascun comune** contiene:

- i dati dell'impianto;
- i valori delle immobilizzazioni nette e lorde di località, rilevanti per la determinazione delle tariffe;
- il documento guida;
- il valore di rimborso per il gestore uscente (ivi incluse le immobilizzazioni in corso di realizzazione ex art. 14, comma 8, D. Letta);
- la quota tariffaria annuale spettante al soggetto proprietario.

Bando e disciplinare

Il bando nella **parte specifica per ciascun comune** contiene anche:

- informazioni sul personale;
- Informazioni su impianti con scadenza “*ope legis*” successiva alla gara: data di subentro, contratti di concessione, piani di sviluppo con riferimento al periodo residuo; ecc..
- regolamenti comunale/provinciale sui lavori stradali;
- entità di TOSAP/COSAP e relativi regolamenti

Bando e disciplinare

Al bando andra' allegata la bozza del **contratto di servizio** che pero' non è tra gli allegati del d.criteri.

Il d. Letta, all'art. 14, comma 1, prevede la redazione di un contratto tipo da parte dell'AEEG, con successiva approvazione ministeriale.

Si e' in attesa che Aeeg e Ministero provvedano in tal senso.

E' ipotizzabile che sia comunque possibile procedere con la gara predisponendo una autonoma bozza ai documenti di gara, purchè conforme alla nuova regolamentazione.

Il **disciplinare di gara contiene invece informazioni dettagliate su criteri di valutazione**, presentazione delle offerte e modalità di svolgimento della gara (cfr. Disciplinare tipo allegato al d. criteri).

Bando e disciplinare

Al bando andra' allegata la bozza del **contratto di servizio** che pero' non è tra gli allegati del d.criteri.

Il d. Letta, all'art. 14, comma 1, prevede la redazione di un contratto tipo da parte dell'AEEG, con successiva approvazione ministeriale.

Si e' in attesa che AeeG e Ministero provvedano in tal senso.

E' ipotizzabile che sia comunque possibile procedere con la gara predisponendo una autonoma bozza ai documenti di gara, purchè conforme alla nuova regolamentazione.

Il **disciplinare di gara contiene invece informazioni dettagliate su criteri di valutazione**, presentazione delle offerte e modalità di svolgimento della gara (cfr. Disciplinare tipo allegato al d. criteri).

Requisiti di partecipazione

Requisiti generali

Requisiti di capacita' economico / finanziari

Requisiti di capacita' tecnico / organizzativa

Considerazioni:

- ammissione di soggetti che operano nel più ampio settore dei *servizi pubblici a rete, senza richiedere livelli* quantitativi minimi (n. utenti o volumi), ma solo risorse umane e strumentali adeguate, con particolare riferimento ai ruoli di responsabilità tecnico-gestionale che devono essere ricoperti da soggetti con esperienza nel settore gas di almeno cinque anni
- ammissione della cooptazione nel raggruppamento di imprese prive dei requisiti economici e di quelli tecnici con l'eccezione dell'iscrizione alla cciaa con capacità di operare nel settore, del possesso di certificazione di qualità per gestione di infrastrutture energetiche ed idriche, e dell'esperienza in materia di sicurezza nel settore specifico della distribuzione.

RTI

I membri del raggruppamento devono costituire entro un mese dall'aggiudicazione una **società di capitali, destinata a stipulare il contratto di servizio.**

La società è solidalmente responsabile delle obbligazioni contrattuali.

La capogruppo è tenuta a far parte del nuovo soggetto sino alla scadenza dell'affidamento.

Gli altri soci possono cedere la loro quota, ma solo dopo 5 anni.

Entro 30 giorni la stazione appaltante può fare osservazioni.

E' su questa società che **grava l'obbligo di assumere il personale** del gestore uscente secondo il D.M. 21.4.2011.

Criteria di aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa

Condizioni economiche >> 28 punti max

Criteri di sicurezza e qualità >> 27 punti max

Piano di sviluppo degli impianti >> 45 punti max

L'art. 12 del d. Criteri rinvia al Disciplinare-tipo per l'indicazione di sub-criteri ed esplicita la possibilità di motivato scostamento per esigenze locali.

Condizioni economiche

- **Sconto tariffario** entro la somma tra la remunerazione tariffaria dell'ammortamento della differenza tra VIR e RAB e gli importi destinati alla stazione appaltante per rimborso a forfait dell'attività di vigilanza, e solo “nella misura riconosciuta in tariffa” (**13 punti**)
- **Sconto** su corrispettivi per prestazioni di servizi agli utenti (**allacciamento**) e metri di rete in estensione per cliente in aggiunta a piano di investimento (**5 punti**)
- **Percentuale su quota tariffaria costituita da componenti località + ammortamenti per il Comune** (max 5%) (**5 punti**)
- **Investimenti di efficienza energetica** che danno titolo a certificati bianchi (**5 punti**)

Criteria di sicurezza e qualità'

Si devono migliorare gli standard di cui alla delibera 120/08 (RQDG)

SICUREZZA: % di rete a media/alta pressione e bassa pressione sottoposta ad ispezione; % di chiamate di pronto intervento con arrivo entro 60 minuti; numero di misure di controllo del grado di odorizzazione nell'anno (max 22 punti).

QUALITA': tempi di preventivazione e esecuzione lavori; tempi per attivazione e disattivazione fornitura, tempo per risposta a reclami, tempi per verifica e sostituzione gruppi di misura, ecc...

Piano di sviluppo impianti

Sulla base delle linee programmatiche e del documento guida, i criteri di valutazione sono i seguenti:

- adeguatezza dell'analisi dell'assetto della rete e degli impianti (max 5)
- valutazione degli interventi di estensione e potenziamento (5 -20 punti)
- valutazione degli interventi di mantenimento in efficienza (rinnovi, sostituzioni) (5 -20 punti)
- innovazione tecnologica da realizzare in minor tempo rispetto a standard obbligatori Aeeg (5 -10 punti)

Fabio Todarello

f.todarello@tplex.eu